

COMUNE DI CARRU'
(Prov. di Cuneo)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Art.1-Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune di Carrù istituisce l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n.360 del 28/9/1998, a norma dell'art.48, comma 10, della Legge 27/12/97 n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, della Legge 16/6/1998 n.191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art.1 della Legge N.296 del 27/12/2006.

Art.2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.3 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale Irpef non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali o, in caso di successive modifiche, quanto stabilito da disposizioni legislative.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune e rimane invariata per gli anni successivi, salvo diverso provvedimento.

3. Il provvedimento che determina l'aliquota è pubblicato nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/5/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.5 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7/8/1990 n.241 come sostituito dall'art.15,c. 1, della Legge 11/2/2005 n.15 è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.6 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.7 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

